



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato , all’esito dell’udienza cartolare del 20.04.2020, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5187/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “fondo di garanzia Inps” e vertente

TRA

DE ROSA Antonio rapp.to e difeso dall’avv.to Guido Lombardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Caserta alla via F. Renella n. 32

RICORRENTE

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta via Arena Località san Benedetto , presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 07.06.2018 l’istante in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della società IXFIN spa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 353/2006 e di essere stato beneficiario del trattamento di Cassa integrazione straordinaria dal 06.07.2006 al 31.12.2012, deduceva che l’Inps non aveva provveduto al pagamento di una quota di trattamento di fine rapporto, maturata durante il periodo di Cassa integrazione, avendo adempiuto, solo parzialmente alla suddetta istanza, corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del 31/12/2007 residuando pertanto l’ulteriore somma non percepita di euro 7.532,55.



Argomentando che la legge 464/72, all'art. 2 co. 2 prevede il diritto dei lavoratori licenziati a richiedere all'Inps il Tfr in relazione al periodo di CIGS, chiedeva di condannare l'Inps, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di € 7.532,55, come da conteggio analitico, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria; in subordine, la medesima condanna ma nella qualità di gestore del Fondo di Tesoreria ex art. 1, comma 755, legge 297/2006.

Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione per anticipo fattone.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'INPS, eccependo l'improponibilità del ricorso, la decadenza ex art.47 dpr 639/70; nel merito ha dedotto che, per il periodo dal 6.01.2008 al 31.12.2012, trattandosi di CIGS in deroga, ha negato che vi fossero somme spettanti, non essendo applicabile analogicamente l'art. 2 della legge 464/1972, per tutte le svariate argomentazioni spiegate in memoria.

Ha negato, altresì, la possibilità d'intervento del Fondo di Tesoreria per il maturarsi del "silenzio assenso" in virtù del quale la ricorrente avrebbe optato per la previdenza complementare.

Concludeva come in atti.

La causa veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica COVID – 2019, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *"udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.

Del resto, il verbo "scambiare", in senso transitivo pronominale, significa "indirizzarsi reciprocamente", operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

In via preliminare, va rilevato che il ricorso è proponibile in quanto è stata depositata in atti copia della ricevuta di avvenuta consegna della domanda amministrativa in data 07.03.2017 (cfr. alleg. prod. ricorrente).

Parimenti, va disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, DPR 30 aprile 1970 n. 639, atteso che l'INPS non ha emesso un provvedimento esplicito, per cui il termine annuale di decadenza per



l'azione legale fissato dalla legge 11 agosto 1977 n. 533, art. 7 e dalla legge 9 marzo 1989 n.88, art. 46, decorre dalla scadenza del termine di 300 giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (Cfr. Cass. n. 12718/2009) e nel caso di specie non risulta decorso, essendo il presente ricorso depositato in data 07.06.2018

Nel merito, dagli atti di causa, risulta che parte ricorrente contesta il mancato pagamento della prestazione rivendicata per il periodo successivo alla data 31.12.2007.

Oggetto del contendere, pertanto, concerne il pagamento della prestazione rivendicata dalla parte ricorrente, relativamente al periodo dal 06.01.2008 al 31.12.12 periodo, in cui, come risulta inequivocabilmente dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il ricorrente è stato posto in CIGS in deroga (cfr. produzione parte resistente).

In ogni caso, la domanda azionata volta al riconoscimento del Tfr in relazione ai periodi in cui la ricorrente è stato collocato in CIGS in deroga è infondata e non merita accoglimento.

Devono richiamarsi le motivazioni, che si condividono, della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari n. 29/2017 in fattispecie avente proprio ad oggetto il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di collocamento in Cassa integrazione guadagni in deroga, nonché le decisioni recentemente emesse da altri Magistrati di questa sezione (sent. 3084/2018 e 582/2019 dott.ssa N. Tesone e sent. n. 71/2020 dott.ssa Ronsini) .

I precedenti citati arguiscono che non è concludente il richiamo della disposizione di cui all'art. 2120, c. 3, c.c., sopra riportato, in quanto, nella presente fattispecie, viene in considerazione non già l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti – e, con quello, il diritto del lavoratore al TFR quale spettante nei confronti della controparte datoriale – quanto piuttosto un diritto, di natura previdenziale (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 2014, n. 901), correlato alla speciale disciplina dell'integrazione salariale.

La l. n. 464 del 1972, art. 2, co. 2, cit., ratione temporis applicabile, ha, infatti, disposto nei seguenti termini: *“Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”*.

Tale disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l'abrogazione dei “commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675” (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell'INPS nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410).

La cennata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di *“perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti*



collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza” (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Pertanto, il rimborso delle quote di TFR su cassa integrazione straordinaria è previsto direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 2 comma 2 della legge 464/1972, il quale non trova applicazione in via analogica in caso d'intervento di integrazioni salariali in deroga, che non sono finanziate da risorse di natura contributiva.

Infatti, i fondi per l'erogazione della prestazioni in deroga, compresa la cassa integrazione, sono fondi dello stato o regionali, a differenza di quanto avviene per la cassa integrazione straordinaria i cui fondi sono costituiti presso l'Inps, con fondi ad hoc su cui confluiscono versamenti degli stessi datori di lavoro.

“Va, in particolare, rimarcato che il trattamento di sostegno al reddito fruito dai lavoratori si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter; l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21).

Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziare che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).

La pur frastagliata disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse”.



In conclusione, non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell'intervento in deroga della Cassa Integrazione Guadagni.

Quanto alla domanda spiegata in subordine, che pretende l'intervento dell'INPS quale gestore del Fondo di Tesoreria, giova delineare i tratti essenziali della disciplina dell'istituto invocato.

In proposito, come è noto, l'art. 1 comma 755 della L. 27.12.2006 n. 296 ha previsto che *“con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”*.

E secondo il detto comma 756: *“Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”*.

Il tenore letterale delle disposizioni *de quibus*, che istituiscono e disciplinano il cd. Fondo di Tesoreria, oltre che ragioni di sistema, sembrano al Giudicante avvalorare l'opinione dei primi commentatori della legge nel senso della natura retributiva della prestazione erogata dal Fondo.

In tal senso è in primis la lettera della legge che, non solo individua un soggetto pubblico tenuto a garantire l'erogazione ai lavoratori del settore privato di una prestazione che resta comunque regolata dall'art. 2120 c.c., ma identifica anche il contributo dovuto dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria con l'intera “quota di cui all'articolo 2120 del codice civile” maturata dai lavoratori interessati a decorrere dal gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Così che il contributo versato dal datore di lavoro non ha all'evidenza una finalità (seppur latamente) assicurativa,



ma è rappresentato per intero dal risparmio forzoso operato ex lege sulle retribuzioni e del quale lo Stato (e per suo conto l'INPS gestore del Fondo di Tesoreria) diviene quindi assuntore.

Il comma 757 stabilisce, inoltre, che *“le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della mi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze...”*. Orbene, le modalità di cui al comma 757 dell'art.1 legge 296/2006 sono state indicate nel DM 30 gennaio 2007.

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori che operavano nel settore privato potevano destinare il Tfr maturando a un fondo pensione, indipendentemente dalla presenza in azienda di un fondo contrattuale o convenzionale, esprimendo la propria scelta:

- entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, compilando e consegnando al datore di lavoro il mod.TFR1 (allegato al decreto interministeriale del 30 gennaio 2007);
- entro sei mesi dalla data di assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006, utilizzando il modello TFR2, qualora gli stessi non avessero espresso la scelta per la previdenza complementare durante un precedente rapporto di lavoro.

La destinazione del Tfr alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro poteva essere revocata in qualsiasi momento per aderire a una forma pensionistica complementare.

Qualora il lavoratore, entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione successiva al 31 dicembre 2006, non esprima alcuna volontà, il Tfr maturando viene destinato alla previdenza complementare, maturando un vero e proprio meccanismo di “silenzio-assenso”.

Ebbene, nella fattispecie in esame non risulta che il lavoratore abbia mai compiuto la scelta di mantenere il TFR in azienda, con apposita dichiarazione, consegnata al datore di lavoro ed inviata all'Inps, in quanto nulla è stato prodotto in giudizio, con la logica conseguenza che ha implicitamente optato per la previdenza complementare, determinando la non debenza delle somme da parte del Fondo di Tesoreria.

Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, conclusivamente la domanda proposta nei confronti di parte resistente è infondata e deve essere rigettata, condividendo la scrivente gli autorevoli precedenti richiamati.

La novità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difforni, costituiscono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti delle parti

Santa Maria Capua Vetere 20.04.2020

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

